



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
*Servizio Attività Economiche Consumatori*  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 26 del 11-07-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Sig.ra [REDACTED]

L'anno 2011 addì dieci del mese di Luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Merchich Giovanni - Presidente	✓	
Erriquez Giuseppe - Esperto	✓	
Ignone Antonio - Esperto	✓	
Pellè Cosimo - Esperto	✓	
Porta Giovanni - OO.SS.	✓	
Ribezzo Pasquale - Esperto		✓
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	✓	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	✓	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		✓
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	✓	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

### Considerato che:

- La Sig.ra [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], in data 6.9.2010 chiedeva alla C.P.A. di Bari, ai sensi della L. 1142/70 E 174/2005, il riconoscimento della qualifica professionale di Acconciatore, conseguito nell'anno 2007, a seguito di corso di Formazione Professionale presso il [REDACTED] s.n.c." affiliato alla [REDACTED] s.r.l. con sede in Reggio Emilia, a sua volta affiliato [REDACTED] - Ente di Formazione Britannica, allegando copia conforme all'originale del Decreto di Equipollenza rilasciato in data 8 aprile 2008, dal Ministero Sviluppo Economico, ai sensi del D.Lgs n. 206/2007;
- In data 10.2.2011, la C.P.A. di Bari, non conferiva il predetto riconoscimento di qualifica in quanto [REDACTED] snc non risulta iscritto come scuola di formazione", comunicando all'interessato la decisione con nota n. 98 dell'11.2.2011, accusata in ricezione in data 23.2.2011;
- In data 4.3.2011 la Sig.ra [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, per vedersi accogliere la richiesta, sostenendo che alla stessa venivano riconosciuti i titoli di Formazione Professionale con Decreto del Ministero Sviluppo Economico rilasciato in data 7 giugno 2010, senza alcun cenno alla motivazione del rigetto;

### Ritenuto che:

- La L. n. 129 del 6 maggio 2004 "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale" all'art. 1, comma 1 prevede che "l'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all'altra, verso corrispettivo, un insieme di diritti ... omissis"; da tale disposizione discende che questa tipologia di contratto non è esimente delle autorizzazioni e prescrizioni delle norme vigenti in capo all'imprenditore affiliato;
  - Il rigetto da parte della C.P.A. di Bari, ha trovato il suo fondamento sulla l'inesistenza della iscrizione al Registro Imprese del [REDACTED];
  - L'art. 2697, comma 1, c.c. sancisce "Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento";
  - il ricorrente, nelle motivazioni, ha bypassato le motivazioni addotte dalla C.P.A., non fornendo alcuna prova contraria a quanto sostenuto nel rigetto, ovvero non ha dato prova alcuna dell'esistenza del Centro di Formazione [REDACTED], ma ha solo ribadito la validità del Decreto Ministeriale in suo possesso.
  - da verifiche effettuate dalla Responsabile P.O. CRA, non risulta che il [REDACTED] sia mai stato iscritto al Registro Imprese come Ente di Formazione, né ha mai avuto riconosciuta una sede operativa, ai sensi della L.R. n. 15/2002;
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A [REDACTED] unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- di respingere il ricorso prodotto dalla Sig.ra [REDACTED] domiciliata in [REDACTED].  
Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.



Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.



Segretario  
(Dott.ssa Grazia Mastorilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)